

Testo modificato ed integrato dalle deliberazioni 19 ottobre 2010, ARG/gas 177/10 e 21 aprile 2011, ARG/gas 49/11.

Deliberazione 25 giugno 2010 - ARG/com 93/10

Aggiornamento per il trimestre luglio - settembre 2010 delle componenti tariffarie destinate alla copertura degli oneri generali e di ulteriori componenti del settore elettrico e del settore gas e disposizioni alla Cassa conguaglio per il settore elettrico. Avvio di procedimento per individuare i criteri e le modalità di applicazione delle componenti tariffarie GS_T e RE_T

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 25 giugno 2010

Visti:

- il Trattato dell'Unione Europea, nella versione consolidata 2002/C325/01;
- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE;
- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE;
- la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003;
- la direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003;
- il provvedimento del Cip 29 aprile 1992, n. 6/92, come modificato ed integrato dal decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 4 agosto 1994;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- la legge 17 aprile 2003, n. 83 di conversione, con modifiche, del decreto legge 18 febbraio 2003, n. 25;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
- il decreto ministeriale 20 luglio 2004 recante "Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali di energia, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79" (di seguito: decreto ministeriale elettrico 20 luglio 2004);
- il decreto ministeriale 20 luglio 2004 recante "Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili, di cui all'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164" (di seguito: decreto ministeriale gas 20 luglio 2004);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;

- la legge 30 dicembre 2004, n. 311;
- la legge 14 maggio 2005, n. 80 di conversione, con modifiche, del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35;
- la legge 23 dicembre 2005, n. 266;
- il decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26/07 (di seguito: decreto legislativo n. 26/07);
- il decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20 (di seguito: decreto legislativo 20/07);
- la legge 3 agosto 2007, n. 125;
- la legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 recante “Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE” (di seguito: decreto legislativo n. 115/08);
- il decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dall’articolo 1 della legge 28 gennaio 2009, n. 2 (di seguito: legge n. 185/08);
- il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 18 dicembre 2008 (di seguito: decreto 18 dicembre 2008);
- la legge 23 luglio 2009, n. 99;
- la legge 23 dicembre 2009, n. 191 (di seguito: legge finanziaria 2010);
- il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (di seguito: decreto legge n. 78/10);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 21 dicembre 2007 di revisione e aggiornamento dei decreti ministeriali gas e elettrico 20 luglio 2004 (di seguito: decreto ministeriale 21 dicembre 2007);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, delle Politiche per la Famiglia e della Solidarietà sociale 28 dicembre 2007, recante “Determinazione dei criteri per la definizione delle compensazioni della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica per i clienti economicamente svantaggiati e per i clienti in gravi condizioni di salute”;
- il decreto del Ministro dello sviluppo economico 30 settembre 2009;
- il decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 dicembre 2009 (di seguito: decreto 2 dicembre 2009);
- la decisione della Commissione C (2006) 3225 def ;
- la decisione della Commissione C (2006) 1522def;
- la decisione della Commissione C (2007) 5400 del 20 novembre 2007 ;
- la decisione della Commissione D (2009)/9119 del 20 novembre 2009;
- la delibera dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (di seguito: l’Autorità) 1 luglio 2003, n. 75/03 come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell’Autorità 16 dicembre 2004, n. 219/04 (di seguito: deliberazione n. 219/04);
- la deliberazione dell’Autorità 23 febbraio 2005, 34/05 come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell’Autorità 16 giugno 2006, n. 113/06, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell’Autorità 15 novembre 2006, n. 249/06;
- il Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas per l’erogazione dei servizi di vendita dell’energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto legge 18 giugno 2007 n. 73/07,

approvato con deliberazione dell'Autorità 27 giugno 2007, n. 156/07 e successive modifiche e integrazioni;

- la deliberazione dell'Autorità 8 ottobre 2007, n. 255/07;
- la deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2007, n. 333/07;
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2007, n. 341/07;
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07 (di seguito: deliberazione n. 348/07);
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, e misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2008-2011, approvato con la deliberazione n. 348/07, come successivamente modificato e integrato (di seguito: Testo integrato);
- la deliberazione dell'Autorità 26 febbraio 2008, ARG/elt 24/08;
- la deliberazione dell'Autorità 21 aprile 2008, ARG/elt 47/08, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 3 giugno 2008, ARG/elt 74/08;
- la deliberazione dell'Autorità 11 giugno 2008, ARG/elt 77/08 come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 6 agosto 2008, ARG/elt 117/08, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 21 ottobre 2008, ARG/elt 154/08;
- la deliberazione dell'Autorità 6 novembre 2008, ARG/gas 159/08 (di seguito: deliberazione ARG/gas 159/08);
- la Regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (RTDG), approvato con deliberazione ARG/gas 159/08 (di seguito: RTDG);
- la deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2008, ARG/elt 191/08;
- la deliberazione dell'Autorità 22 dicembre 2008, ARG/elt 195/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 195/08);
- la deliberazione dell'Autorità 22 dicembre 2008, ARG/gas 197/08;
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2008, EEN 36/08 (di seguito: deliberazione EEN 36/08);
- la deliberazione dell'Autorità 13 gennaio 2009, ARG/elt 01/09;
- il Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane (di seguito: TIVG), approvato con la deliberazione dell'Autorità 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09, come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell'Autorità 6 luglio 2009, ARG/gas 88/09 come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione ARG/gas 88/09);
- la deliberazione dell'Autorità 6 agosto 2009, ARG/com 113/09;
- la deliberazione dell'Autorità 2 novembre 2009, ARG/gas 164/09;
- la deliberazione dell'Autorità 20 novembre 2009, ARG/elt 180/09;
- la deliberazione dell'Autorità 1 dicembre 2009, ARG/gas 184/09 (di seguito: deliberazione ARG/gas 184/09);
- la Parte II del Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di trasporto e dispacciamento del gas naturale per il periodo 2010-2013 (TUTG), relativa alla Regolazione delle tariffe per il servizio di trasporto e dispacciamento del gas naturale per il periodo di regolazione 2010-2013 (RTTG), allegata alla

presente deliberazione di cui forma parte integrante e sostanziale (Allegato A), approvato con deliberazione ARG/gas 184/09;

- la deliberazione dell'Autorità 1 dicembre 2009, ARG/com 185/09 (di seguito: deliberazione ARG/com 185/09);
- la deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2009, ARG/gas 197/09;
- la deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2009, ARG/gas 198/09;
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2009, ARG/elt 203/09;
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2009, ARG/gas 206/09;
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2009, ARG/com 211/09 (di seguito: deliberazione ARG/com 211/09);
- la deliberazione dell'Autorità 17 marzo 2010, ARG/elt 29/10;
- la deliberazione dell'Autorità 11 giugno 2010, ARG/elt 86/10;
- la nota trasmessa dalla Sogin all'Autorità in data 26 maggio 2010, prot. Autorità 23559 del 24 giugno 2010 (di seguito: nota 26 maggio 2010);
- la nota trasmessa dall'Autorità al Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 17 maggio 2010, prot. n. 19175;
- la comunicazione congiunta del Gestore dei Servizi Elettrici (di seguito: GSE) e della Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: Cassa) del 9 giugno 2010, prot. GSE/P20100016149, prot. Autorità n. 21963 del 11 giugno 2010;
- la comunicazione della Cassa del 16 giugno 2010, prot. n. 2218, prot. Autorità n. 22853 del 18 giugno 2010.

Considerato che, in relazione al settore elettrico:

- con la nota 26 maggio 2010 la Sogin ha trasmesso un aggiornamento del piano finanziario per l'anno 2010, ai sensi di quanto previsto al punto 6 della deliberazione ARG/elt 195/08;
- sulla base di detto piano, emerge come le disponibilità finanziarie presso la Sogin non risultano adeguate a coprire i costi della commessa nucleare nei prossimi mesi;
- sulla base delle previsioni aggiornate fornite dal GSE e dalla Cassa, il Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate, di cui all'articolo 54, comma 1, lettera b), del Testo Integrato, alimentato dalla componente A3 (di seguito: Conto A3), in relazione alla competenza 2010 evidenzia un peggioramento rispetto alle previsioni del precedente trimestre;
- gli oneri previsti di competenza 2010 per l'incentivazione degli impianti fotovoltaici sono aumentati, rispetto alle previsioni precedenti, di circa 120 milioni di euro;
- gli oneri di cui al precedente alinea previsti per il 2010 ammontano ad un totale di circa 760 milioni di euro, pari al 19% degli oneri posti in capo al Conto A3 nel medesimo anno, contro un valore di circa 370 milioni di euro di competenza 2009;
- gli oneri relativi all'incentivazione degli impianti fotovoltaici sono previsti in ulteriore crescita nei prossimi anni, sia in termini assoluti, che in termini percentuali sul totale degli oneri gravanti sul Conto A3;
- le previsioni relativamente agli oneri per il ritiro dei certificati verdi invenduti di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto 18 dicembre 2008 sono aumentate di circa 220 milioni di euro rispetto alle previsioni precedenti;
- le previsioni di cui al precedente alinea sono state elaborate sulla base delle richieste pervenute da parte degli operatori entro il 31 marzo 2010;

- gli oneri per il ritiro dei certificati verdi invenduti nel 2010 ammontano pertanto ad un totale di circa di 750 milioni di euro, pari al 19% del totale degli oneri gravanti sul conto A3 nel medesimo anno, contro un valore di 647 milioni di euro di competenza del 2009;
- l'articolo 45, comma 1, del decreto legge n. 78/10 ha abolito l'articolo 15, comma 1, del decreto 18 dicembre 2008;
- l'entità degli oneri di ritiro dei certificati verdi deriva dal significativo squilibrio strutturale della domanda e dell'offerta dei certificati verdi sul mercato italiano, in quanto la quota d'obbligo di ritiro per l'anno 2009, pari al 4,55%, ha determinato una domanda complessiva per circa 8,5 TWh, mentre l'offerta è stata pari al doppio di tale valore (16,5 TWh); detto squilibrio è stato ulteriormente aggravato nel 2009 da una idraulicità superiore rispetto alla media degli anni precedenti;
- in sede di conversione in legge del decreto legge n. 78/10, l'articolo 1, comma 45, del medesimo decreto può subire modifiche sostanziali; non è pertanto possibile prevedere l'entità degli oneri di ritiro dei certificati verdi per gli anni successivi al 2010;
- sono altresì aumentate di circa 100 milioni di euro le previsioni sugli oneri relativi all'energia elettrica incentivata di cui all'articolo 2, lettera a), del decreto 18 dicembre 2008;
- l'aumento degli oneri previsti in capo al Conto A3 per l'anno 2010 riduce in parte l'effetto dell'aumento della aliquota della componente tariffaria A3 deciso nell'aggiornamento tariffario del secondo trimestre 2010, volto a ridurre il deficit cumulato negli anni precedenti dal Conto A3 in vista degli ulteriori aggravii degli oneri sul medesimo conto previsti nei prossimi anni, in particolare relativamente all'incentivazione degli impianti fotovoltaici;
- non si rilevano elementi di rilievo relativamente al fabbisogno degli altri conti di gestione presso la Cassa.

Considerato che, in relazione al settore del gas:

- con deliberazione ARG/com 211/09, la componente tariffaria UG1 è stata dimensionata con l'obiettivo di recuperare il gettito residuo necessario alla copertura degli squilibri dei sistemi di perequazione e di eventuali conguagli nonché degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui alla deliberazione ARG/com 185/09;
- gli squilibri di cui al precedente alinea, secondo le previsioni, dovevano rientrare entro il primo semestre 2010; e che dette previsioni sembrano confermate dai primi riscontri forniti dalla Cassa;
- la legge n. 185/08 ha esteso il diritto alla compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale alle famiglie economicamente svantaggiate aventi diritto alla compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica;
- il medesimo decreto destina alla copertura degli oneri derivanti dalla compensazione parte delle risorse individuate dall'articolo 2, comma 3 del decreto legislativo n. 26/07 e, nell'eventualità che gli oneri eccedano tali risorse, prevede che l'Autorità istituisca una specifica componente tariffaria a carico dei titolari di utenze non domestiche volto ad alimentare il conto di cui al comma 93.1, lettera d) della RTDG (di seguito Conto GS);

- con deliberazione ARG/gas 88/09, l’Autorità ha disciplinato le modalità applicative del regime di compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale sostenuta dai clienti domestici economicamente svantaggiati (di seguito: clienti domestici in stato di disagio economico), definite ai sensi della legge n. 185/08;
- con la deliberazione ARG/com 211/09, l’Autorità ha attivato, a partire dal 1 gennaio 2010, la valorizzazione della componente GS, di cui al comma 35.3, lettera c) della RTDG, applicata agli utenti del servizio di distribuzione e misura di cui al comma 2.1 della medesima RTDG;
- i clienti finali direttamente allacciati alle reti di trasporto non sono soggetti all’applicazione della tariffa obbligatoria di distribuzione e misura di cui al comma 35.3 della RTDG e pertanto la suddetta componente GS non si applica ai loro consumi;
- ai sensi di quanto previsto dalla legge n. 185/08 anche i clienti di cui al precedente alinea devono contribuire al gettito per alimentare il Conto GS;
- tenuto conto del contributo dei clienti di cui al precedente alinea nonché delle risorse stanziare con il decreto legislativo n. 26/07 e con la legge finanziaria 2010, l’aliquota della componente tariffaria GS risulta sovradimensionata rispetto agli oneri di competenza 2009 e 2010 posti in capo al relativo Conto;
- l’articolo 2, del decreto ministeriale 21 dicembre 2007 ha aggiornato ed esteso temporalmente gli obiettivi quantitativi nazionali di incremento dell’efficienza energetica negli usi finali di energia e di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili di cui ai decreti ministeriali gas e elettrico 20 luglio 2004;
- l’articolo 6, comma 1, del decreto ministeriale 21 dicembre 2007, ha abrogato l’articolo 9, comma 1, dei decreti ministeriali elettrico e gas 20 luglio 2004, prevedendo che, fatto salvo quanto previsto dall’art. 6, comma 5, del decreto legislativo n. 20/07, i costi sostenuti dai distributori per la realizzazione dei progetti con le modalità di cui all’articolo 8 dei decreti ministeriali elettrico e gas 20 luglio 2004, come modificati dallo stesso decreto, trovano copertura, qualora comportino una riduzione dei consumi di energia elettrica o gas naturale e limitatamente alla parte non coperta da altre risorse, sulle componenti delle tariffe per il trasporto e la distribuzione dell’energia elettrica e del gas naturale, secondo criteri stabiliti dall’Autorità;
- l’articolo 3, comma 4, del decreto ministeriale 21 dicembre 2007 ha abrogato il comma 2, dell’articolo 3 dei decreti ministeriali elettrico e gas 20 luglio 2004, il comma 4 dell’articolo 4 del decreto ministeriale elettrico 20 luglio 2004 e il comma 3 dell’articolo 4 del decreto ministeriale gas 20 luglio 2004;
- l’articolo 7, comma 3, del decreto legislativo n. 115/08 ha disposto che, ai fini dell’applicazione del meccanismo dei titoli di efficienza energetica, il risparmio di forme di energia diverse dall’elettricità e dal gas naturale non destinate all’impiego per autotrazione è equiparato al risparmio di gas naturale;
- l’articolo 7, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115/08 prevede che l’Autorità provvede, tra l’altro, alla individuazione delle modalità con cui i costi sostenuti per la realizzazione dei progetti realizzati secondo le disposizioni del decreto stesso, nell’ambito del meccanismo dei certificati bianchi, trovano copertura sulle tariffe per il trasporto e la distribuzione dell’energia elettrica e del gas naturale;
- con la deliberazione EEN 36/08 l’Autorità ha determinato i criteri di aggiornamento annuale del contributo tariffario unitario di cui all’articolo 3, comma 1, della deliberazione n. 219/04 in attuazione di quanto previsto dall’articolo 6, comma 1, del

decreto ministeriale 21 dicembre 2007 e dall'articolo 7, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 115/08;

- le disposizioni introdotte dal decreto ministeriale 21 dicembre 2007 relativamente al meccanismo dei titoli di efficienza energetica comportano una significativa crescita nei prossimi anni degli oneri a valere sul Fondo per le misure ed interventi per il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore del gas naturale, di cui al comma 93.1, lettera a), della RTDG, alimentato dalla componente RE;
- l'aliquota della componente RE risulta sottodimensionata rispetto agli oneri di cui al precedente alinea;
- la componente RE, di cui al comma 35.3, lettera e) della RTDG è applicata agli utenti del servizio di distribuzione e misura di cui al comma 2.1 della medesima RTDG;
- i clienti finali direttamente allacciati alle reti di trasporto non sono soggetti all'applicazione della tariffa obbligatoria di distribuzione e misura di cui al comma 35.3 della RTDG e pertanto la suddetta componente RE non si applica ai loro consumi;
- i progetti di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto ministeriale gas 20 luglio 2004 come successivamente modificato e integrato, possono essere realizzati attraverso interventi "ricadenti tipicamente nelle tipologie elencate nell'allegato 1 al decreto stesso" e, dunque, che interessano tutti gli usi finali di energia, tra i quali tutti gli usi finali di gas naturale, indipendentemente dal fatto che i clienti presso i quali sono realizzati gli interventi siano allacciati o meno ad una rete di distribuzione, ed anche i recuperi di energia sulla rete gas;
- i progetti di cui al precedente alinea, contribuendo al miglioramento della sicurezza dell'approvvigionamento energetico e alla tutela dell'ambiente attraverso la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, concorrono alla riduzione dei costi finali dell'energia, con benefici di sistema, e, dunque, anche per tutti i clienti alimentati a gas naturale, indipendentemente dal fatto che siano allacciati o meno ad una rete di distribuzione;
- non si rilevano elementi di rilievo relativamente al fabbisogno degli altri conti di gestione del settore gas presso la Cassa.

Ritenuto opportuno:

- dare mandato alla Cassa di provvedere entro il 31 luglio 2010 all'erogazione di 15 milioni di euro alla Sogin, a titolo di acconto e salvo conguaglio, a valere sul Conto A2, in considerazione del livello delle risorse finanziarie derivanti dagli Acconti nucleari già disponibili presso la Sogin;
- adeguare in aumento la componente tariffaria A3;
- adeguare in diminuzione la componente tariffaria UG1;
- istituire una componente tariffaria GS_T, da applicare ai clienti finali direttamente allacciati alla rete di trasporto, al fine di assicurare la copertura delle agevolazioni tariffarie ai clienti del settore gas in stato di disagio economico; e che il medesimo sia commisurato al valore della componente GS;
- avviare un procedimento al fine di individuare i criteri e le modalità di applicazione della suddetta componente tariffaria;

- prevedere che, in esito al procedimento di cui al precedente alinea, la componente tariffaria GS_T sia comunque applicata a valere dal 1 luglio 2010;
- adeguare in diminuzione la componente tariffaria GS;
- istituire una componente tariffaria RE_T , da applicare ai clienti finali direttamente allacciati alla rete di trasporto, al fine di assicurare la copertura degli oneri sostenuti per le misure ed interventi per il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore del gas naturale; e che la medesima sia commisurata al valore della componente RE;
- avviare un procedimento al fine di individuare i criteri e le modalità di applicazione della suddetta componente tariffaria, contestualmente all'avvio di procedimento relativo alla componente tariffaria GS_T ;
- prevedere che, in esito al procedimento di cui al precedente alinea, la componente tariffaria RE_T sia comunque applicata a valere dal 1 luglio 2010;
- adeguare in aumento la componente tariffaria RE

DELIBERA

Articolo 1

Disposizioni alla Cassa conguaglio per il settore elettrico

- 1.1 La Cassa, entro il 31 luglio 2010, provvede all'erogazione di 15 milioni di euro alla Sogin, a titolo di acconto salvo conguaglio, a valere sul Conto per il finanziamento delle attività nucleari residue, di cui al comma 54.1, lettera a) del Testo integrato.

Articolo 2

Componenti tariffarie relative al settore elettrico

- 2.1 I valori delle componenti tariffarie A, UC ed MCT per il trimestre luglio - settembre 2010, sono fissati come indicato nelle Tabella 1, 2, 3 e 4 allegate al presente provvedimento.

Articolo 3

Componenti tariffarie relative al settore gas

- 3.1 Il valore della componente tariffaria φ in vigore nel trimestre gennaio-marzo 2010, di cui al comma 5.1 della deliberazione ARG/com 211/09, è confermato per il trimestre luglio - settembre 2010.
- 3.2 I valori delle componenti tariffarie UGI , GS , RE e RS per il trimestre luglio - settembre 2010 sono fissati come indicato nella Tabella 5 allegata al presente provvedimento.

Articolo 4

Istituzione delle componenti tariffarie GS_T e RE_T

- 4.1 [Abrogato ai sensi della deliberazione 21 aprile 2011, ARG/gas 49/11]
- 4.2 [Abrogato ai sensi della deliberazione 21 aprile 2011, ARG/gas 49/11]

4.3 [Abrogato ai sensi della deliberazione 18 ottobre 2010, ARG/gas 177/10]

4.4 Il valore della componente tariffaria GS_T di cui al comma 23.1, lettera e), della *RTTG* in vigore dal 1 luglio 2010 sarà dimensionato in maniera tale da garantire un gettito pari al gettito che si otterrebbe dall'applicazione dell'aliquota della componente tariffaria *GS* ai consumi dei clienti finali direttamente allacciati alla rete di trasporto di gas naturale.

4.5 Il valore della componente tariffaria RE_T di cui al comma 23.1, lettera f), della *RTTG* in vigore dal 1 luglio 2010 sarà dimensionato in maniera tale da garantire un gettito pari al gettito che si otterrebbe dall'applicazione dell'aliquota della componente tariffaria *RE* ai consumi dei clienti finali direttamente allacciati alla rete di trasporto di gas naturale.

Articolo 5

Avvio di procedimento

5.1 E' avviato un procedimento ai fini di individuare i criteri e le modalità di applicazione delle componenti tariffarie GS_T e RE_T da applicare ai clienti finali direttamente allacciati alla rete di trasporto di gas naturale.

5.2 Nell'ambito del procedimento di cui al precedente comma 5.1 potranno, qualora sia ritenuto opportuno in relazione allo sviluppo del procedimento:

- a) essere convocate audizioni per la consultazione dei soggetti e delle formazioni associative che ne rappresentano gli interessi ai fini dell'acquisizione di elementi conoscitivi utili per la formazione e l'adozione dei provvedimenti;
- b) essere diffusi documenti per la consultazione.

5.3 Il responsabile del procedimento è il Direttore della Direzione tariffe.

5.4 Il procedimento di cui al comma 5.1 è concluso entro il 30 settembre 2010.

Articolo 6

Disposizioni finali

6.1 Il presente provvedimento è trasmesso alla Cassa.

6.2 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) ed entra in vigore dal 1 luglio 2010.

25 giugno 2010

Il Presidente: Alessandro Ortis